

## Ipotesi Accordo sindacale aziendale applicativo del CCNL AF

In data.... si sono incontrate le Parti:

Per Dussmann Service

**Per le OO.SS. di Categoria:**

Per la FILT CGIL Nazionale -

Per la FILT CISL Nazionale -

Per la UILTRASPORTI Nazionale -

Per la UGL Ferrovieri Nazionale -

Per la SALPAS ORSA. Nazionale -

Per la FAST CONFESAL Nazionale -

### Premesso che

**Le Parti confermano che il presente accordo è finalizzato a garantire piena, corretta e uniforme applicazione del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, senza pregiudizio per i diritti individuali e collettivi dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, né per le posizioni assunte nei giudizi pendenti** a) Dussmann Service e le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL mobilità – attività ferroviarie, così come riportate in epigrafe. di seguito anche definite congiuntamente “ le Parti”, convengono che, ai fini di una migliore gestione dei rapporti di lavoro tra la società datrice di lavoro ed il personale da essa occupato, sia indispensabile promuovere e realizzare un efficiente sistema di relazioni industriali, rimuovendo **incomprensioni – divergenze interpretative e applicative** che possano essere sorte nel tempo tra le Parti e migliorando tale sistema con la previsione, sia per la fase informativa che per quelle gestionali e di contrattazione, di procedure, modalità e termini con i quali le Parti intendono gestire le proprie relazioni.

d) Considerata la volontà di Dussmann di dare piena e compiuta applicazione al CCNL mobilità – Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 e s.m.i. (d’ora in poi anche CCNL) a tutti i suoi dipendenti ai quali venga applicato tale CCNL, le Parti riconoscono e si danno atto che è indispensabile rimuovere le **di contrasti divergenti interpretazioni applicative** che hanno generato e generano conflitti e tensioni all’interno degli ambienti di lavoro e hanno portato e portano ad un elevato contenzioso collettivo ed individuale

e) Attraverso la rimozione di tali **divergenti interpretazioni applicative**, le Parti intendono perseguire l’obiettivo condiviso ridurre la conflittualità e prevenire il contenzioso giudiziale legato alla interpretazione ed applicazione di alcune disposizione del CCNL di seguito riportate.

**f) indennità di turno prevista dall’art 81 del CCNL vigente ,**

f.1) In relazione all'Indennità di turno prevista dall'art. 81 CCNL, Dussmann Service ha sempre ritenuto che la prestazione degli addetti alla pulizia a bordo treno, sia da intendersi come prestazione unica giornaliera, o al più su turni avvicendati su due periodi di lavoro giornaliero con intervallo (turni in seconda) ai sensi dell'art. 81 lett. c).

f.2) le OOSS hanno sempre affermato che la prestazione del personale addetto alla pulizia a bordo treno-dia diritto al riconoscimento dell'indennità di turno ai sensi dell'articolo 81 comma 1 lett. b).

f.3) conseguentemente sono sorte numerose controversie in sede giudiziale, alcune tuttora in corso

**g) Sosta di servizio e pausa di cui all'art. 27 del CCNL vigente e Indennità di Assenza dalla Residenza di cui all'art. 77 del CCNL vigente**

g.1) In relazione alla "sosta di servizio" e alla "pausa" come definite per il personale mobile dall'art. 27 punto 2.1. del CCNL e dalla conseguente applicazione dell'indennità di assenza dalla residenza come definita dall'art. 77 punto 2.1. del CCNL, Dussmann, in base alle proprie procedure e metodologie organizzative aziendali, ha considerato e considera che gli addetti alla pulizia a bordo treno da lei dipendenti, negli intervalli di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno, non sono a disposizione dell'azienda e, sono liberi di disporre del proprio tempo;

g.2) Le OO.SS. affermano che al personale addetto alla pulizia a bordo treno in applicazione di quanto previsto all'art 77, punto 2.1 del CCNL, debba essere corrisposto un compenso economico per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro (comprese le soste) con gli importi orari indicati alle lettere a), b), c) dello stesso articolo.

g3) conseguentemente sono sorte numerose controversie in sede giudiziale, alcune tuttora in corso *aventi ad oggetto il riconoscimento come sosta di servizio o pausa ai sensi dell'art. 27 CCNL dell'intervallo di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno, con la relativa applicazione di tutti i trattamenti retributivi previsti dal CCNL ivi compresa l'indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77 CCNL*

**h) Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate prevista dall' art 82 punto 1 del CCNL ,**

**h.1)** In base ai criteri indicati al punto 1.1 dell'art. 82 del CCNL - Dussmann ritiene che siano lavorazioni in presenza di sostanze nocive-tossiche con uso di un mezzo individuale di protezione individuale integrale da indossarsi in aggiunta e sopra i normali indumenti di lavoro, le seguenti lavorazioni svolte solo dagli addetti a lavorazioni a terra: rimozione graffiti e disinfezione e disinfestazione integrale rotabili e in base ai criteri indicati al punto 1.2 dell'art. 82 del CCNL, Dussmann ritiene che siano lavorazioni in presenza di sostanze nocive-tossiche le lavorazioni svolte solo da addetti a lavorazioni a terra che utilizzino prodotti chimici contenenti sostanze nocive-tossiche, come tali definite e qualificate dagli organi tecnici competenti in base al Regolamento CE n., 1272/2008 del 16/12/2008 pur non indossando per tali lavorazioni indumenti di protezione individuale integrale.

h.2) Per gli addetti a terra non adibiti alle attività descritte al punto precedente ma solo ad attività di pulizia di rimbalzo, transito e mantenimento sui rotabili ed attività di pulizia degli ambienti così come per i lavoratori addetti alla pulizia a bordo treno.

h.3) Sono sorte numerose controversie in sede giudiziale, alcune tuttora in corso, in cui lavoratori addetti a terra ma non adibiti a lavorazioni di cui al precedente punto h.1) e lavoratori addetti alla pulizia a bordo treno abbiano richiesto il pagamento dell'indennità di cui all'art. 82 del CCNL, ritenendo sia la presenza di sostanze nocive o tossiche nei prodotti da loro utilizzati, sia la sussistenza di condizioni di reale disagio nello svolgimento delle attività di pulizia con l'impiego di tali prodotti.

**h4) Le OO.SS. ....**

i) E' interesse comune delle Parti giungere ad una soluzione condivisa sulla corretta applicazione del CCNL che permetta di evitare il sorgere di ulteriori controversie sui punti f) g) e h) che precedono e favorire il componimento conciliativo delle controversie giudiziali individuali o collettive in essere o che dovessero nel frattempo sorgere. **ok**

**tutto ciò premesso si concorda quanto segue**

**1) PREMESSE**

Le premesse, che illustrano le motivazioni che hanno indotto le Parti a giungere alla stipulazione del presente Accordo, costituiscono parte integrante dello stesso.

**2) CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le Parti si danno atto che l'appalto cui si riferiscono le attività oggetto del presente accordo prevede l'applicazione del solo CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie. Dussmann Service conferma pertanto l'applicazione esclusiva di tale CCNL a tutto il personale impiegato nell'appalto, indipendentemente dalla mansione svolta, dalla sede di assegnazione, dal brand operativo, dall'articolazione del turno o dalla modalità di svolgimento della prestazione. È esclusa l'applicazione, anche parziale, sostitutiva o concorrente, di diversi contratti collettivi nazionali di lavoro ove ciò determini un trattamento economico o normativo diverso o meno favorevole.

**INDENNITA' DI TURNO DI CUI ALL'ART. 81 CCNL**

3.1) Dussmann corrisponderà al personale addetto alla pulizia a bordo treno con decorrenza dal 01.06.2026 l'indennità di turno giornaliera nella misura di euro 2,45, in conformità all'art. 81 punto 1 lett. b) del CCNL, al netto di coloro che stiano già percependo tali somme. Tale importo verrà riconosciuto anche nella retribuzione delle giornate di ferie.

3.3) Per il periodo dal gennaio 01.01.2026 al 31.05.2026 Dussmann riconoscerà retroattivamente al personale addetto alla pulizia a bordo treno, l'indennità di turno nella misura di euro 2.45, corrispondendo l'importo maturato, computato sui giorni di effettiva prestazione lavorativa svolti nel periodo sopra indicato, con le modalità giornaliera previste al successivo articolo 5 del presente Accordo al netto di coloro che stiano già percependo tali somme. Tale importo verrà riconosciuto anche nella retribuzione delle giornate di ferie.

3.4) Per il periodo anteriore al 1 gennaio 2026, le Parti individuano un importo transattivo forfettario da riconoscere ai lavoratori in forza addetti alla pulizia a bordo treno, un importo, forfettario ritenuto dalle Parti contraenti come soddisfacente, di euro..... per ogni mese di calendario. Tale importo riguarda esclusivamente la causale dell'indennità di turno di cui all'art. 81 CCNL e non comporta rinuncia a diritti diversi o ulteriori non espressamente indicati nel verbale individuale di conciliazione.

3.5) Per i lavoratori addetti promiscuamente a terra e a bordo treno, l'importo sarà determinato in base ai valori di cui al precedente punto 3.4) per i periodi di tempo in cui sono stati addetti esclusivamente a bordo treno.

3.6) Per i lavoratori che, per qualsiasi ragione o causa abbiano già percepito somme a titolo di indennità di turno ai sensi dell'art 81 del CCNL, anche in esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria od abbiano sottoscritto verbali di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale aventi ad oggetto l'indennità di turno, nulla dovrà essere erogato a titolo di indennità di turno in forza del presente Accordo, fatto salvo anche per loro il riconoscimento con decorrenza dal 01.06.2026 dell'indennità di turno come previsto al punto 3.1) del presente accordo.

#### **4) SOSTA DI SERVIZIO E PAUSA DI CUI ALL'ART. 27 CCNL E INDENNITA' DI ASSENZA DALLA RESIDENZA DI CUI ALL'ART. 77 CCNL**

4.1 con decorrenza 01.06.2022 agli addetti alla pulizia a bordo treno Dussmann riconoscerà l'indennità di assenza dalla residenza con le modalità normative ed economiche indicate all'art. 77 punto 2.1 del CCNL vigente ovvero, corrispondendo un compenso economico per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro (comprese le soste) con gli importi orari indicati alle lettere a), b), c) dello stesso art. 77 punto 2.1.

*4.1- Le Parti, fermo il permanere delle rispettive valutazioni sulle vicende pregresse, convengono che, con decorrenza 1 giugno 2026, gli intervalli di tempo intercorrenti tra l'arrivo del treno della tratta di andata e i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno siano disciplinati, per il personale addetto alla pulizia a bordo treno, secondo le previsioni del CCNL in materia di sosta di servizio, pause e assenza dalla residenza. Conseguentemente, Dussmann Service riconoscerà l'indennità di assenza dalla residenza con le modalità normative ed economiche previste dall'art. 77, punto 2.1, del CCNL, calcolata dall'ora programmata di partenza del treno sino all'ora reale di rientro nella residenza di lavoro, comprese le soste e gli intervalli funzionali al servizio.*

*Durante le soste di servizio, eventuali attività richieste dall'Azienda dovranno essere coerenti con mansioni, brand operativo, limiti di orario, riposi, sicurezza e procedure aziendali, nonché comunicate al lavoratore in modo tracciabile e tempestivo.*

4.2) Per il periodo retroattivo dalla data di assunzione al 31.05.2026 agli addetti alla pulizia a bordo treno verrà riconosciuto, un importo economico forfettario, ritenuto dalle Parti come **s**atisfattivo, netto di **euro**.....per ogni mese di calendario, *a saldo e **espressamente indicata** relativa al riconoscimento come sosta di servizio ai sensi dell'art. 27 CCNL dell'intervallo di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno.*

4.3) Per i lavoratori addetti promiscuamente a terra e a bordo treno l'importo sarà determinato in base ai valori di cui al punto 4.2), per i periodi di tempo in cui sono stati addetti esclusivamente a bordo treno.

4.4) Per i lavoratori che, per qualsiasi ragione o causa abbiano già percepito somme a titolo di sosta di servizio e indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77 anche in esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria, od abbiano sottoscritto verbali di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale aventi ad oggetto la sosta di servizio e indennità di assenza dalla residenza l'art. 77, nulla dovrà essere erogato a titolo di sosta di servizio e indennità di assenza dalla residenza art. 77, in forza del presente Accordo, fatto salvo anche per loro il riconoscimento con decorrenza dal 01.06.2026 di quanto previsto al precedente punto 4.1)

## **5) INDENNITA' PER LAVORAZIONI IN CONDIZIONI DISAGIATE DI CUI ALL'ART. 82 CCNL**

5.1) In relazione alla specificità delle attività di pulizie svolte dall'azienda, in attuazione di quanto previsto dai capitoli di appalto predisposti dalle committenti Trenitalia, RFI, Ferservizi, Grandi Stazioni e in considerazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti utilizzati per la pulizia e della loro classificazione come definita nelle schede tecniche contenenti dati relativi alla natura delle sostanze chimiche presenti nei prodotti ed alle modalità di utilizzo degli stessi secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1272/2008 del 16/12/2008, le parti convengono che, con decorrenza dal 01.06.2026 le attività soggette all'applicazione delle indennità di cui all'art. 82 CCNL, saranno, per ciascun brand **L'individuazione delle attività soggette all'indennità di cui all'art. 82 CCNL sarà subordinata alla predisposizione di un allegato tecnico, contenente elenco delle lavorazioni, reparti e cantieri interessati, prodotti utilizzati, schede di sicurezza, classificazione del rischio, DPI previsti, tempi e frequenze di esposizione.**

5.2) le parti riconoscono che **l'attività di pulizia effettuata dagli addetti a bordo treno costituisce attività essenziale al mantenimento degli standard di igiene, decoro, sicurezza e qualità del servizio ferroviario e deve essere valutata in concreto in relazione alle condizioni operative, ai prodotti utilizzati, ai tempi di esposizione, alle schede di sicurezza e ai DPI previsti**

5.3) Per il periodo antecedente al 31.05.2026 e non disciplinato dal presente Accordo, ai lavoratori di terra in forza occupati presso appalto del settore ferroviario e ai quali viene applicato il CCNL vigente verrà forfettariamente riconosciuto, un importo, forfettario, ritenuto dalle parti contraenti come soddisfacente, lordo di euro.....che corrisponde alla somma netta di euro ..... per il periodo dall'assunzione alla sottoscrizione del presente accordo

5.4) Per i lavoratori addetti promiscuamente a terra e a bordo treno l'importo sarà determinato in base ai valori di cui sopra per i periodi di tempo in cui sono stati addetti esclusivamente a terra.

5.5) Per i lavoratori che, per qualsiasi ragione o causa abbiano già percepito somme a titolo di indennità per lavorazioni disagiate art. 82 , anche in esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria, od abbiano sottoscritto verbali di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale aventi ad oggetto l'art. 82, nulla dovrà essere erogato a tale titolo, in forza del presente accordo integrativo, fatto salvo anche per loro il riconoscimento con decorrenza dal 01.06.2026 di quanto previsto al presente punto 5).

## **6) PAGAMENTI**

Gli importi definiti con i criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4) e 5) del presente Accordo sopra sono riportati per ciascun addetto nell'allegato elenco che, sottoscritto dalle Parti diventa parte integrante del presente verbale e verranno corrisposti come segue:

- Il 30%-con il listino paga del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente Accordo
- Il 30% con il listino paga del mese di settembre 2026
- Il 40% con il listino paga del mese di novembre 2026

## **7) CONTENZIOSO IN ESSERE**

***La disciplina transattiva dei periodi pregressi riguarda esclusivamente le materie espressamente indicate nel presente accordo e non comporta rinuncia generale, preventiva o indeterminata a diritti individuali o collettivi diversi.***

7.1 Le Parti convengono che gli importi definiti con i criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4) e 5) del presente Accordo e riportate nell'allegato elenco, rappresentano adeguato ristoro in relazione a rivendicazioni avanzate in sede stragiudiziale individualmente o tramite assistenza sindacale per ottenere riconoscimento e/o pagamento di somme a titolo di indennità di turno art. 81 e/o indennità lavorazioni in condizioni disagiate art. 82 e/o sosta di servizio o pausa e indennità di assenza dalla residenza art. 77 per il periodo intercorrente tra la data di assunzione e la data del 31.05.2026

***7.2 Le eventuali conciliazioni individuali avverranno esclusivamente su base volontaria, libera e consapevole del lavoratore interessato, nelle sedi protette previste dalla legge e con adeguata assistenza sindacale o legale. Nessun lavoratore potrà subire conseguenze disciplinari, organizzative, professionali, retributive o discriminatorie in caso di mancata adesione.***

7.4) Dussmann si impegna, in caso di disponibilità da parte di lavoratori, che alla data di entrata in vigore del presente Accordo abbiano promosso e/o in essere controversie in sede giudiziale per una o più delle questioni di cui al presente Accordo, a conciliare tali controversie con previsione dell'accettazione di quanto previsto nel presente Accordo per il passato, in via transattiva, a saldo e stralcio di somme da erogarsi a livello individuale, **limitatamente alla causale espressamente indicata** tenuto conto dei criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4) e 5) del presente Accordo, a corrispondere un concorso alle spese legali sostenuta da tali lavoratori, da versarsi direttamente agli studi legali che hanno patrocinato le controversie per tali lavoratori secondo termini e modalità che verranno concordate nei verbali di conciliazione che verranno sottoscritti in sede giudiziale o sindacale

## **8) SCIOPERO DEI PULITORI VIAGGIANTI**

Durante le **azioni** di sciopero, il pulitore addetto al servizio di pulizia in corso di viaggio **comandato dall'Azienda a svolgere le prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione provvisoria nel settore appalti e delle attività di supporto ferroviario n 04/590 deliberata dalla Commissione di Garanzia, in caso di adesione, il lavoratore** verrà retribuito per intero, anche se le lavorazioni a cui è addetto sono ridotte secondo quanto stabilito dalla **citata** Regolamentazione

## **9) LAVAGGIO DELLA DIVISA DA LAVORO**

In riferimento a quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti, Fast, in data 7 dicembre 2021, avente ad oggetto la regolamentazione del lavaggio delle divise di lavoro, le Parti convengono che con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo, la somma pari ad euro .....per ogni settimana di effettivo lavoro (per il calcolo della settimana si applica il divisore 6, in cui hanno indossato la divisa per lo svolgimento dell'attività lavorativa, qualunque sia l'orario di lavoro effettuato (full time – part time) viene incrementata a ..... Euro ..... Restano invariate e confermate le restanti pattuizioni.-ok

#### **10) CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA'**

Le Parti dichiarano e riconoscono l'inscindibilità del presente accordo, le cui clausole sono da ritenersi tutte inscindibili e connesse tra loro

**Il presente accordo decorre dal 1 giugno 2026, salvo le diverse decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, e resta applicabile per tutta la durata degli appalti Trenitalia nei quali Dussmann Service impieghi personale soggetto al CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie.**

**In caso di proroga, rinnovo, estensione, modifica o prosecuzione dei contratti di appalto, le condizioni economiche e normative previste dal presente accordo continueranno ad applicarsi al personale interessato, salvo accordi migliorativi.**

**La clausola di inscindibilità opera esclusivamente con riferimento agli istituti disciplinati dal presente accordo e non comporta rinuncia automatica, implicita o generalizzata a diritti ulteriori, diversi o non espressamente conciliati.**